



**COMUNE DI BIBBIANO**

Piazza Damiano Chiesa 2

42021 Bibbiano (RE)

P.Iva/C.F.: 00452960354

pec: bibbiano@cert.provincia.re.it

 **Regione Emilia-Romagna**

Responsabile Unico del Procedimento:

**Ing. Iunior Ivan Tamagnini**



## **MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI BIBBIANO (RE)**

**REGIONE EMILIA ROMAGNA  
SECONDO PIANO  
DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PRIORITARI  
DI RAFFORZAMENTO LOCALE  
O MIGLIORAMENTO SISMICO  
DI EDIFICI PUBBLICI STRATEGICI,  
DI CUI ALL'ART.2 COMMA 1 LETT B)  
DELL'ORDINANZA C.D.P.C. N.532/2018  
SECONDO LE DISPOSIZIONI  
DELL'O.C.D.P.C. N.675/2020**

**CODICE CUP : C69F22000040006**

## **PROGETTO ESECUTIVO**



### **Capitolato speciale d'appalto**

**PARTE AMMINISTRATIVA**

emissione	aggiornamento	scala
FEBBRAIO 2024	_____	_____

**Architetto Stefano Fascini**  
Via Terrachini n.47  
42122 Reggio Emilia  
P.Iva 04963140969  
stefano.fascini@libero.it

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – PARTE AMMINISTRATIVA**

---

### **CAPO 1 – PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE AI LAVORI E ALLE RESPONSABILITA'.**

Art. 1	Oggetto dell'appalto .....	pag. 3
Art. 2	Ammontare dell'appalto .....	pag. 3
Art. 3	Termini per l'ultimazione dei lavori .....	pag. 5
Art. 4	Dichiarazione impegnativa dell'appaltatore .....	pag. 5
Art. 5	Funzioni, compiti e responsabilità del committente .....	pag. 6
Art. 6	Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P. ....	pag. 6
Art. 7	Direzione dei lavori .....	pag. 6
Art. 8	Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori .....	pag. 6
Art. 9	Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione .....	pag. 7
Art. 10	Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori .....	pag. 7
Art. 11	Riservatezza del contratto .....	pag. 7
Art. 12	Difesa ambientale .....	pag. 8
Art. 13	Trattamento dei dati personali .....	pag. 8
Art. 14	Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, informazioni prefettizie, interdittive antimafia .....	pag. 8

### **CAPO 2 – PROCEDURA DI GARA E CONTRATTO**

Art. 15	Metodo di gara .....	pag. 11
Art. 16	Norme di gara .....	pag. 11
Art. 17	Documenti da presentare per la stipula del contratto .....	pag. 12
Art. 18	Stipulazione ed approvazione del contratto .....	pag. 13
Art. 19	Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto .....	pag. 14

### **CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI**

Art. 20	Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori .....	pag. 15
Art. 21	Impianto del cantiere e programma dei lavori .....	pag. 16
Art. 22	Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori ..	pag. 16
Art. 23	Inderogabilità dei termini di esecuzione .....	pag. 16
Art. 24	Subappalto .....	pag. 17
Art. 25	Penali e premio di accelerazione.....	pag. 17
Art. 26	Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore .....	pag. 17

### **Capo 4 - SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI**

Art. 27	Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori .....	pag. 20
Art. 28	Modifiche e varianti in corso d'opera .....	pag. 21
Art. 29	Anticipazione del prezzo.....	pag. 21

## **Capo 5 - CONTABILITA' DEI LAVORI**

Art. 30	Accertamento e registrazione dei lavori .....	pag. 22
Art. 31	Contabilità dei lavori .....	pag. 22
Art. 32	Pagamenti .....	pag. 24
Art. 33	Conto finale e pagamento a saldo .....	pag. 25
Art. 34	Eccezioni dell'appaltatore .....	pag. 25

## **Capo 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Art. 35	Norme di sicurezza generali .....	pag. 25
Art. 36	Sicurezza sul luogo di lavoro .....	pag. 26
Art. 37	Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento .....	pag. 26
Art. 38	Piano operativo di sicurezza .....	pag. 26
Art. 39	Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza .....	pag. 27
Art. 40	Personale dell'appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di subappalto .....	pag. 27
Art. 41	Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore .....	pag. 28
Art. 42	Durata giornaliera dei lavori .....	pag. 28

## **Capo 7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE.**

Art. 43	Ultimazione dei lavori .....	pag. 28
Art. 44	Presa in consegna dei lavori ultimati .....	pag. 29
Art. 45	Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata .....	pag. 29
Art. 46	Termini per l'accertamento della regolare esecuzione .....	pag. 29
Art. 47	Ulteriori provvedimenti amministrativi .....	pag. 30
Art. 48	Svincolo della cauzione .....	pag. 30

## **Capo 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Art. 49	Modifica del contratto durante il periodo di efficacia, .....	pag. 31
Art. 50	Danni alle opere .....	pag. 31
Art. 51	Cause di forza maggiore .....	pag. 32
Art. 52	Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto .....	pag. 32
Art. 53	Forma e contenuto delle riserve .....	pag. 32
Art. 54	Controversie .....	pag. 32
Art. 55	Risoluzione del contratto .....	pag. 32
Art. 56	Recesso .....	pag. 32
Art. 57	Rispetto obblighi codice comportamento dipendenti pubblici .....	pag. 32
Art. 58	Disposizioni finali e rinvio .....	pag. 33
Art. 59	Revisione e compensazione dei prezzi.....	pag. 33

**PARTE PRIMA**  
**DISCIPLINA GENERALE DELLA GARA E DELL'ESECUZIONE CONTRATTO**

**CAPO 1 – PRESCRIZIONI GENERALI IN ORDINE AI LAVORI E ALLE  
RESPONSABILITA'.**

**Art. 1 – Oggetto dell'appalto**

L'appalto ha per oggetto il miglioramento sismico e il restauro della sede municipale mediante opere di rinforzo strutturale antisismico della copertura e di alcune murature, la manutenzione straordinaria e consolidamento dei controsoffitti arellati (in parte affrescati, attualmente puntellati per ragioni di sicurezza), la manutenzione della scalinata esterna (compreso il parapetto), il parapetto del soprastante terrazzo, la sostituzione dei serramenti esterni e la manutenzione della copertura da effettuarsi secondo il progetto esecutivo a base d'appalto e le condizioni stabilite dal presente CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA.

**Art. 2 – Ammontare dell'appalto**

L'importo dei lavori, ammonta ad euro 1.211.143,57 (iva 10 % esclusa) di cui euro 136.079,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 41, comma 13, del d. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante ha individuato i costi della manodopera pari ad € 526.784,68. Il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante è il seguente: C.C.N.L. per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative – codice F012 (a titolo di esempio...).

L'importo dei lavori (al netto degli oneri della sicurezza) a base di gara e soggetto a ribasso ammonta ad euro 1.075.063,95.

L'appalto è contabilizzato a misura.

L'opera è finanziata per euro 550.497,38 da contributo della Regione Emilia Romagna - Area Geologia, Suoli e Sismica ai sensi della - O.C.D.P.C. n. 675 del 18 maggio 2020 e della determinazione n. 9399 del 18/05/2022 del Responsabile del Settore Difesa del Territorio e per euro 964.658,05 da fondi del bilancio comunale mediante mutuo stipulato con cassa Depositi e Prestiti s.p.a.

**QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO:**

<b>LAVORI</b>		
<b>lavori</b>		<b>€ 1.075.063,95</b>
di cui manodopera (43,495%)		€ 526.784,68
oneri della sicurezza		€ 136.079,62
<b>importo dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza</b>		<b>€ 1.211.143,57</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
iva 10% sui lavori		€ 121.114,36
incarico professionale per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza,		€ 51.500,00
contributo cassa previdenziale 4% relativo a incarico progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza		€ 2.060,00
Iva 22% incarico progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza		€ 11.783,20

collaudo tecnico-amministrativo e statico comprensivo di contributo previdenziale e iva 22%	€ 23.500,00
incarico a restauratore per consuntivo scientifico al termine dei lavori	€ 3.000,00
incarico a restauratore e a storico dell'arte per collaudo relativo ai lavori di restauro delle superfici decorate	€ 5.000,00
spese per locazione transitoria immobili	€ 0,00
incentivo tecnico CUC per gara di appalto (20% della quota parte del 80% del fondo)	€ 3.875,66
incentivo tecnico RUP (41% della quota parte del 80% del fondo)	€ 7.945,10
acquisto di arredi, attrezzature e allestimenti impiantistici degli uffici e dell'archivio cartaceo storico, acquisto di arredi, allestimenti impiantistici di spazi temporanei per garantire la continuità dei servizi degli uffici pubblici comunali durante l'esecuzione dei lavori in appalto	€ 55.000,00
imprevisti, modifiche contrattuali, lavori in economia, revisione dei prezzi	€ 19.233,54
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 304.011,86</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 1.515.155,43</b>

### **Dettaglio delle lavorazioni:**

Lavorazione	Categor ia	Classifica	Qualific azione obbligat oria	Importo (€)	Indicazioni speciali ai fini della gara		
					Prevalent e o scorpora bile	Subappaltabile (si/no)	Avvalimento
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	III°	SI	1.211.143,57	P	SI entro il limite del 50%	NON AMMESSO – Art. 132, comma 2, d. lgs. 36/2023

*Nell'importo complessivo di cui sopra sono state accorpate le seguenti lavorazioni scorporabili in quanto singolarmente non raggiungono l'incidenza minima (importo superiore ad € 150.000, o con un'incidenza superiore al 15% ai sensi dell'art. 40, comma 2, lettera f.9 dell'allegato I.7 del D.lgs 36/2023):*

- *lavori su superfici decorate (OS 2 A) euro 62.400*
- *impianti elettrici (OS30) euro 55.000*

- impianto di condizionamento (OS28) euro 145.000

**Percentuale di incidenza media presunta della manodopera: 43,495% per complessivi euro 526.784,68.**

*Nel proseguo la dicitura e il richiamo al “codice” è da intendersi riferita al codice dei contratti pubblici vigente – D.lgs. n. 36 del 31/03/2023.*

### **Art. 3 - Termini per l'ultimazione dei lavori**

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 07/03/2018 n.49 e dell'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 **per l'esecuzione dei lavori dell'appalto sono previsti 518 giorni naturali e consecutivi** a decorrere dal verbale di consegna dei lavori.

Si prevede di procedere alla consegna dei lavori, anche in via d'urgenza in pendenza della stipula del contratto con le riserve di Legge e specifica clausola risolutiva **il giorno 1/08/2024.**

**La conclusione dei lavori è pertanto prevista per il giorno 31/12/2025.**

### **Art. 4 - Dichiarazione impegnativa dell'appaltatore**

Costituiscono parte integrante del presente Capitolato speciale d'appalto, tutti i documenti progettuali elencati nel successivo art. 19 che debbono intendersi qui espressamente richiamati e ai quali si fa espresso

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel presente capitolato ed elaborati di progetto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione degli elaborati di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).
- f) dei Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, G.U.R.I. n. 183 del 8 agosto 2022, per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi;

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere

utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

#### **Art. 5 - Funzioni, compiti e responsabilità del committente**

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto.

Al Committente, fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori incaricato ai sensi dell'art. 89 del d.lgs.81/08, compete, con le conseguenti responsabilità di:

- provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;
- provvedere alla stesura dei capitolati tecnici e in genere degli allegati al contratto di appalto;
- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per l'ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
- nominare i Progettisti;
- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
- nominare il Collaudatore delle opere;
- individuare il Responsabile Unico del Progetto;
- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'art. 90 del d.lgs.81/08 e ne verifica i requisiti minimi richiesti;
- verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione;
- provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- chiedere all'Appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare nei casi previsti dall'art. 99 del D.Lgs. 81/08.

#### **Art. 6 - Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P.**

Il Responsabile Unico del Progetto è l'ing. iunior Tamagnini Ivan, Responsabile del Servizio 3A.

Al R.U.P. spettano tutte le funzioni previste dall'ordinamento vigente, tra cui il Codice sopra richiamato.

#### **Art. 7 - Direzione dei lavori**

Il Committente istituisce un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento costituito da un Direttore dei Lavori, con eventuali assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

Il Committente riconosce l'operato del Direttore dei Lavori quale Suo rappresentante, per tutto quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto.

#### **Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilità del direttore dei lavori**

Il Direttore dei Lavori svolge le proprie funzioni ottemperando alle disposizioni previste nell'allegato II.14 del D.lgs 36/2023.

## **Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione**

Qualora designato dal R.U.P. (artt. 91 e 98 D.Lgs. 81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 D.Lgs. 81/08.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell'art. 100 D.Lgs.81/08 e del capo II del D.P.R. 222/03;
- la predisposizione di un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Nella presente opera non è stato nominato il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione in quanto, per la tipologia di intervento, si è prevista la presenza in cantiere di una sola impresa.

## **Art. 10 - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori**

Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. (art. 90 del D.Lgs.81/08) in caso in cui durante l'esecuzione dell'appalto questo risulti assoggettato, è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D.Lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- la verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
- l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
- segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;
- la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nella presente opera non è stato nominato il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in quanto, per la tipologia di intervento, si è prevista la presenza in cantiere di una sola impresa. In caso di presenza di più imprese il RUP provvederà alla relativa nomina.

## **Art. 11 - Riservatezza del contratto**

Il Contratto, come pure i suoi allegati, deve essere considerato riservato fra le parti.



Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

#### **Art. 12- Difesa ambientale**

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Al presente appalto si applicano i Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256, G.U.R.I. n. 183 del 8 agosto 2022, per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi.

#### **Art. 13- Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, in riferimento al procedimento instaurato dalla presente gara, si informa che la finalità e la modalità di trattamento dei dati sono esclusivamente dedite all'instaurazione del procedimento di aggiudicazione della gara.

A sua volta l'appaltatore deve garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati come stabilito dal Regolamento sopra citato.

#### **Art. 14 - Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, informazioni prefettizie, interdittive antimafia.**

Norme e clausole contrattuali specifiche previste dal protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici stipulati dal Comune di Bibbiano e la Prefettura di Reggio Emilia in data 26/07/2013 ed approvato in precedenza con deliberazione di Giunta Comunale n° 15 del 7/3/2012 e successivo addendum approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 48 del 4/4/2023.

**Il presente appalto è soggetto al protocollo di cui sopra in quanto di importo superiore a 250.000 euro.**

**Saranno soggetti al protocollo di cui sopra gli eventuali subappalti e subcontratti di importo superiore a 100.000 euro o, indipendentemente dall'importo, i subappalti e subcontratti inerenti le attività considerate "sensibili" individuate dall'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012, salvo che l'operatore non risulti iscritto alla white list.**

Prima di procedere alla stipula del contratto o all'autorizzazione dei subcontratti (salvo che l'impresa appaltatrice o le imprese subappaltatrici siano iscritte o con iscrizione in corso di rinnovo all'elenco delle white list tenute dalla Prefettura), il Comune di Bibbiano comunicherà tempestivamente alla Prefettura, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, i dati relativi alle società e imprese – anche con riferimento al legale rappresentante ed ai loro assetti societari – a cui intende affidare l'esecuzione dei lavori o a cui intende subappaltare, allegando a detta richiesta una visura camerale, in corso di validità, della C.C.I.A.A. (Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura).

Decorso 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta ovvero, nei casi d'urgenza, decorso il termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta, il Comune di Bibbiano procederà anche in assenza dell'informazione antimafia, previa acquisizione di idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, il Comune di Bibbiano non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero revocherà l'aggiudicazione o negherà l'autorizzazione al subappalto, intimando all'appaltatore di far valere la risoluzione del subcontratto. Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, verrà inoltrata la richiesta alla Prefettura – U.T.G. competente, indirizzandola per conoscenza alla Prefettura della provincia e segnalando, ove si tratti di contratti o subcontratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011, che le stesse vengano effettuate in attuazione del presente Protocollo.

Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, il Comune di Bibbiano prevederà nel bando di gara, nel contratto di appalto:

- che la sottoscrizione del contratto ovvero le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono corrisposte sotto condizione risolutiva espressa e il Comune di Bibbiano procederà alla revoca e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
- l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare al Comune di Bibbiano l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali ed alle prestazioni di servizi nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo;
- l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa aggiudicataria;
- la clausola risolutiva espressa di cui al precedente punto. opera anche in caso di diniego di iscrizione alle cd. "White-list", per i relativi settori di interesse, secondo la disciplina di cui alla Legge n. 190/2012, nonché al D.L. 74/2012 (conv. Legge n. 122/2012);

Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Bibbiano ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione della visura stessa relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Oltre le informazioni e certificazioni antimafia la Prefettura potrà effettuare le attività di accertamento di cui al protocollo attraverso accessi mirati del Gruppo interforze costituito ai sensi del Decreto interministeriale 14/03/2003, come previsto dalla legge 94/2009 e relativo regolamento attuativo.

Il Comune di Bibbiano si impegna, sia direttamente sia con apposite clausole da inserire nel contratto di appalto e nelle autorizzazioni di subappalto, a far sì che le imprese appaltatrici e le eventuali imprese sub-contraenti presentino autonoma denuncia all'Autorità Giudiziaria di ogni tentativo di concussione e di ogni illecita richiesta di denaro o utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti dell'impresa, del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa o di un suo rappresentante o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura.

Il Comune di Bibbiano verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte dell'impresa appaltatrice e delle eventuali imprese subappaltatrici.

A tale proposito le predette imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Il pagamento del corrispettivo all'impresa appaltatrice sarà subordinato alla previa dimostrazione, da parte della medesima, dell'avvenuto versamento, da parte della stessa e dell'impresa sub-appaltatrice, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori e delle ritenute fiscali.

Il Comune di Bibbiano si impegnerà affinché l'affidamento del presente appalto tuteli in ogni

occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto. A tale scopo verificherà (pur nel pieno rispetto dell'obbligo di non ingerenza) che l'impresa appaltatrice e l'eventuale impresa sub-appaltatrice attuino e rispettino le vigenti norme in materia di sicurezza, salute e ambiente e che gli addetti ai cantieri siano muniti della tessera di riconoscimento secondo le previsioni di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010. Qualora vengano riscontrate gravi violazioni l'amministrazione committente il risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

Il contratto qualora sottoposto al protocollo di legalità di cui sopra riporterà le seguenti clausole:

#### Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dall'amministrazione committente presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

#### Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante/amministrazione committente l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3, in relazione a contratti e sub contratti, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

#### Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura ed all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione e di ogni illecita richiesta di denaro o utilità, ovvero offerta di protezione, (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere) che venga avanzata nel corso della esecuzione dei lavori nei confronti dell'impresa, del legale rappresentante, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa o di un suo rappresentante o dipendente, dandone notizia senza ritardo alla Prefettura. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto.

#### Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere rilasciate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 84 e art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Il medesimo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

In tale ipotesi a carico dell'Impresa oggetto dell'informativa interdittiva sarà applicata anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, fatte salve le utilità conseguite, ovvero,

qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa alla prima erogazione utile.

#### Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

#### Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n. 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore alla soglia limite stabilita dalla legge per i trasferimenti in denaro contante, relativi ai contratti di cui alla presente Intesa attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

#### Clausola n. 7

La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 416 bis, 416 ter c.p.

## **CAPO 2 – PROCEDURA DI GARA E CONTRATTO**

### **Art. 15 - Metodo di gara**

L'affidamento dei lavori avviene mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., aggiudicando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 commi 1 del medesimo D.lgs 36/2023. La procedura di gara verrà svolta, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), dall'Unione Val d'Enza, stazione appaltante delegata dal Comune di Bibbiano per l'espletamento della procedura di gara.

### **Art. 16 - Norme di gara**

Si rinvia a quanto indicato nel bando di gara.

### **Art. 17 - Documenti da presentare per la stipula del contratto**

Per la stipula del contratto l'appaltatore sarà tenuto alla presentazione di:

- a. **garanzia definitiva** secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 4, ultimo periodo del d. Lgs. 36/2023 e dunque:

- **Garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale**, costituita nei modi e nelle forme di cui all'art. 106. Trattandosi di appalto di importo inferiore alle soglie comunitarie, non trova applicazione il calcolo della somma garantita di cui all'articolo 117 del d. lgs. 36/2023, né la possibilità di fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

- b. **Polizza di Assicurazione**: l'appaltatore sarà tenuto a stipulare e a consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, ai sensi dell'Art. 117 comma 10 del D.Lgs n. 31/3/2023 n. 36 , una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dal Comune di Bibbiano a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari all'importo contrattuale dei lavori.

Tale polizza deve assicurare inoltre il Comune di Bibbiano contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale pari ad euro 1.500.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Tale polizza dovrà prevedere i seguenti importi nella Sezione 1. Danni alle Opere

*part. 1. Opere* – **una somma corrispondente all'importo di aggiudicazione dei lavori, con obbligo per il Contraente** del successivo aggiornamento della somma assicurata in caso di variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario;

*part. 2. Opere ed impianti preesistenti* – **euro 1.000.000,00** a primo rischio assoluto, esclusa pertanto l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;

*part. 3. Costi di demolizione e sgombero* – **euro 30.000,00** a primo rischio assoluto, esclusa pertanto l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile;

oltre alle seguenti estensioni di garanzia:

- estensione dell'assicurazione ai danni derivanti da azioni ed atti - anche dolosi - di terzi;
- estensione dell'assicurazione ai danni derivanti da colpa grave dell'Assicurato;

alla Sezione 2. RCT

- un massimale assicurato non inferiore a **euro 1.500.000,00** per sinistro e per l'intero periodo di validità dell'assicurazione;
- l'inserimento della clausola "Pluralità di assicurati - RC Incrociata"
- l'estensione ai danni a cavi e/o condutture sotterranee.
- l'estensione ai danni a cose dovuti a vibrazioni;

- c) **Piano Operativo di Sicurezza**:

- d) in caso di Imprese riunite: contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito dalle imprese mandanti all'Impresa mandataria, in originale o copia autenticata. La procura, da rilasciare obbligatoriamente mediante Atto Pubblico, dovrà essere espressamente conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
- e) (solo nel caso di firma da parte di un procuratore) n. 2 originali o copie autenticate in bollo della procura rilasciata mediante Atto Pubblico al Procuratore che stipulerà l'atto;
- f) **obblighi di tracciabilità: ai sensi della L.136/2010**, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al lavoro oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata, oltre che nel contratto di mandato collettivo con rappresentanza in caso di ATI, in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente capitolato e Il Comune di Bibbiano potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione al Comune di Bibbiano e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.

#### **Art. 18 - Stipulazione ed approvazione del contratto**

Il contratto sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa rogato dal Segretario Comunale in formato elettronico e sarà firmato digitalmente dalle parti.

Sono a carico dell'appaltatore le relative spese contrattuali, diritti di segreteria, spese di registrazione e marche da bollo in regime forfettario, stimate in complessivi € 3.612,00.

Se la stipula del contratto non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile al Comune di Bibbiano, l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.

L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso

delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisoriale.

Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, Il Comune di Bibbiano ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

#### **Art. 19 - Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto**

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il Piano Operativo di Sicurezza.
- le polizze di garanzia.
- le migliori offerte dall'aggiudicatario in sede di gara
- i seguenti elaborati del progetto esecutivo:
  - il presente capitolato speciale d'appalto – parte amministrativa,
  - R.01 Relazione tecnico illustrativa generale
  - R.02 Cenni storici e analisi storico critica
  - R.03 Relazione fotografica
  - R.04 Analisi sullo stato di conservazione degli apparati pittorici
  - R.05 Relazione geologica
  - R.06 Relazione diagnostica volta alla definizione dello stato di ammaloramento di elementi strutturali
    - secondari (controsoffittature di solai)
  - R.07 Analisi scientifiche preliminari finalizzate alla caratterizzazione delle pellicole pittoriche, del loro
    - stato di conservazione e della tecnica esecutiva
  - R.08a Relazione di calcolo strutturale
  - R.08b Fascicolo dei calcoli
  - R.09 Relazione geotecnica
  - R.10 Relazione modellazione sismica
  - R.11 Relazione sui materiali, piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera
  - R.12a Valutazione della sicurezza
  - R.12b Fascicolo dei calcoli
  - R.13 Relazione sui CAM
  - R.14 Relazione impianti meccanici
  - R.15 Relazione impianti elettrici
  - R.16 Relazione illuminotecnica
  - R.17 Pareri autorizzativi degli enti

#### **PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE:**

- SIC.01 Piano di sicurezza e coordinamento
- SIC.02 Fascicolo dell'opera
- SIC.03 Layout di cantiere

#### **CAPITOLATI:**

- CAP.01 Schema di contratto
- CAP.02 Capitolato speciale d'appalto generale ed opere edili
- CAP.03 Capitolato speciale d'appalto impianti meccanici
- CAP.04 Capitolato speciale d'appalto impianti elettrici e speciali

#### **PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA:**

- PM.01 Piano di manutenzione dell'opera: opere strutturali
- PM.02 Piano di manutenzione dell'opera: impianti meccanici
- PM.03 Piano di manutenzione dell'opera: impianti elettrici e speciali

#### **COMPUTI METRICI ESTIMATIVI:**

- CME.01 Computo metrico estimativo

- AP.01 Analisi prezzi unitari

#### ELENCO PREZZI:

- EP.01 Elenco prezzi unitari opere edili

#### QUADRI ECONOMICI E CRONOPROGRAMMA:

- Q.01 Quadro economico
- Q.02 Quadro di incidenza della manodopera
- Q.03 Cronoprogramma dei lavori

#### ELABORATI GRAFICI \_ STATO DI FATTO E RILIEVO DEL DANNO:

- A.01 Inquadramento territoriale e analisi storica
- A.02 Stato di fatto: Rilievo geometrico e materico - PIANTE
- A.03 Stato di fatto: Rilievo del degrado del quadro fessurativo - PIANTE
- A.04 Stato di fatto: Rilievo dell'orditura dei solai - PIANTE
- A.05 Stato di fatto: interventi consolidamento anni '80
- A.06 Stato di fatto: Rilievo tipologico delle controsoffittature - PIANO RIALZATO
- A.07 Stato di fatto: Rilievo tipologico delle controsoffittature - PIANO PRIMO
- A.08 Stato di fatto: Rilievo geometrico e materico - PROSPETTI
- A.09 Stato di fatto: Rilievo geometrico e dettagli costruttivi - SEZIONI
- A.10 Stato di fatto: Rilievo corpi illuminanti – PIANTE

#### ELABORATI GRAFICI \_ STATO DI PROGETTO:

- S.01 Linee guida per la definizione degli interventi
- S.02 STATO DI PROGETTO: Opere sulle murature
- S.03 STATO DI PROGETTO: Opere sugli orizzontamenti\_coperture
- S.04 STATO DI PROGETTO: Opere sugli orizzontamenti\_sala del consiglio
- S.05 STATO DI PROGETTO: Opere sugli orizzontamenti\_balcone
- S.06 STATO DI PROGETTO: Opere di consolidamento degli elementi secondari e finiture connesse
- S.07 STATO DI PROGETTO: Layout degli impianti
- S.08 STATO DI PROGETTO: Abaco serramenti
- S.09 STATO DI PROGETTO: Prospetti e altre opere di finitura
- S.10 STATO DI PROGETTO: Proposta illuminotecnica
- S.11 STATO DI PROGETTO: Presidi antincendio
- S.12 STATO DI PROGETTO: Interventi sulle pertinenze
- S.13 STATO DI PROGETTO: Impianto di climatizzazione\_Piano rialzato, primo, secondo e sottotetto
- S.14 STATO DI PROGETTO: Impianto elettrico a servizio del nuovo impianto di climatizzazione
- S.15 STATO DI PROGETTO: Quadri elettrici

### **CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 20 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori**

Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023 il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori (anche in via d'urgenza con le riserve di Legge e clausola risolutiva), munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.

Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tal fine dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, provvede alla consegna dei lavori (anche in



in via d'urgenza con le riserve di Legge) ed è responsabile della corrispondenza del relativo verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi.

Il processo verbale di consegna, che deve essere redatto in duplice esemplare ed in contraddittorio con l'esecutore, deve contenere:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- le aree a disposizione per il cantiere;
- le modalità di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo;
- nel caso di consegna in via d'urgenza, indicando le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e, nel caso di mancata stipula del contratto, il Direttore dei Lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato all'esecutore, ai fini del rimborso delle relative spese.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all'atto della sua redazione. In caso di consegne parziali l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi. Subito dopo la consegna dei lavori l'Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel cronoprogramma progettuale dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.

#### **Art. 21 - Impianto del cantiere e programma dei lavori**

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal cronogramma di progetto dei lavori redatto dal progettista incaricato.

Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.

Il cronogramma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

In presenza di particolari esigenze il Committente e il direttore dei lavori si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

#### **Art. 22 - Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori**

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali sostenute.

#### **Art. 23 – Inderogabilità dei termini di esecuzione**

I lavori devono essere ultimati entro il termine indicato all'art. 3 del presente Capitolato. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

#### **Art. 24 – Subappalto**

Per il subappalto si applica la disciplina di cui all'art. 119 del Codice. Ai sensi della novellata disposizione di cui all'art. 119 del d. lgs. 36/2023, si rimanda inoltre alla relativa tabella dell'art. 2 del presente capitolato.

#### **Art. 25 – Penali e premio di accelerazione**

Per ogni giorno di ritardo nella conclusione dei lavori di cui al precedente art. 3, ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.lgs 36 del 31/03/2023, verrà applicata una penale in misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale dei lavori.

Tali penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare netto contrattuale. Per l'incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla Legge, il Comune di Bibbiano avrà diritto di rivalersi anche sulla cauzione e l'impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni.

Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Non è previsto un premio di accelerazione .

#### **Art. 26 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore**

Oltre agli oneri generali indicati nel presente Capitolato speciale e negli elaborati di progetto esecutivo, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono:

1. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto e di seguito riportate:
  - adottare le necessarie misure per prevenire e comunque limitare la formazione e propagazione di polveri e rumore nell'adiacenti proprietà private;
  - adottare le necessarie misure per evitare situazioni di pericolo e di interferenze con pedoni e traffico veicolare;
2. l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

3. l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e prodotti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, ivi compresa le spese per la caratterizzazione dei rifiuti;
4. le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
5. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti del presente appalto e approvvigionati, ivi compreso lo scarico, il carico in alto e lo smaltimento degli imballaggi; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
6. la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto.
7. Sono a carico dell'appaltatore le spese per l'attivazione dell'utenza elettrica di cantiere e relativi consumi
8. L'appaltatore potrà utilizzare, previo rimborso degli effettivi consumi, l'utenza idrica del comune
9. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi alla protezione (con appositi teli) degli armadi che rimarranno nei locali durante l'appalto (i mobili presenti lungo le pareti) e il loro spostamento e riposizionamento per procedere al tinteggio delle pareti e levigatura dei pavimenti
10. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per proteggere dall'ingresso della pioggia dalle finestre in occasione dei lavori di sostituzione delle medesime
11. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per proteggere l'edificio dall'ingresso di estranei.
12. Saranno a carico dell'appaltatore gli oneri per ripristinare eventuali danni all'immobile causati dall'ingresso di estranei o atti vandalici di qualsiasi natura.
13. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per proteggere dall'ingresso della pioggia dalla copertura in occasione dei lavori di manutenzione della medesima
14. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per mantenere elettricamente collegati i server e attrezzature informatiche presenti nei vari stanzini, sgabuzzini e archivio;
15. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
16. l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
17. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
18. la predisposizione di 1cartello di cantiere, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 100 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
19. la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

20. tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
21. L'amministrazione comunale si intende esonerata da responsabilità, danno e rimborso dall'eventuale furto o danneggiamento dei materiali e relative attrezzature durante il cantiere anche se custodite all'interno della scuola.
22. fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:
- a) le spese per l'impianto;
  - b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
  - c) le spese per attrezzi e opere provvisoriale e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
  - d) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.
23. disciplina e buon ordine dei cantieri: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
24. l'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
25. consultare gli enti gestori di servizi interferenti in modo da concordare le modalità di esecuzione di eventuali lavorazioni interferenti, concedendo agli enti stessi l'autorizzazione all'accesso alle aree oggetto dei lavori di competenza dell'Appaltatore.
26. L'Appaltatore dovrà munirsi di tutti gli strumenti, attrezzature necessari a svolgere in modo efficiente tutte le attività oggetto dell'appalto per rispettare quanto previsto dal presente capitolato. Tutti gli strumenti, attrezzi, macchine, dispositivi di protezione individuale e collettivi, necessari per il servizio, nessuno escluso, sono a carico della ditta aggiudicataria e dovranno essere conformi alle norme in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, e mantenuti in perfetta efficienza. I mezzi soggetti a collaudo o a verifica periodica da parte degli organismi pubblici preposti dovranno risultare in regola con i relativi adempimenti e prescrizioni.

27. L'Appaltatore è tenuto a conformarsi anche a tutte le norme legislative e sindacali in materia d'assicurazioni sociali contro gli infortuni sul lavoro e le malattie degli operai dipendenti e a fornirne la documentazione al Comune. Di tali oneri l'Appaltatore dovrà tenere conto nel presentare la propria offerta. L'Appaltatore esonera, pertanto, fin da ora, il Comune nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata. L'Appaltatore è tenuto ad osservare e a far osservare al proprio personale la disciplina comune a tutte le maestranze ed in particolare le disposizioni per la sicurezza.
28. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto, dovrà indicare il nome del proprio Referente reperibile e dovrà altresì specificare il numero di telefono, fax e posta elettronica di riferimento per le comunicazioni di richieste di interventi urgenti. L'amministrazione comunale a sua volta fornirà all'Appaltatore i riferimenti necessari del Responsabile unico del procedimento e del direttore dell'esecuzione e del personale dell'ufficio tecnico comunale incaricato della vigilanza del servizio. Il Referente dell'Appaltatore dovrà garantire la reperibilità per interventi in emergenza dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 19.00, festivi esclusi, per l'intera durata del contratto ed in caso di sua sostituzione l'Appaltatore è tenuto a comunicare la variazione, con almeno 48 ore di preavviso, direttamente al Responsabile unico del procedimento.
29. L'Appaltatore è inoltre tenuto a garantire l'osservanza delle norme vigenti per le forme di previdenza ed assicurazione sociale e di quelle che, in materia, potrebbero essere emanate nel corso dei lavori;
30. L'Appaltatore deve altresì comunicare i dati di tutto il personale utilizzato per i lavori e i dati relativi alla tipologia di rapporto di lavoro, posizioni assicurative e contributive
31. L'Appaltatore dovrà provvedere all'assicurazione di tutto il personale alle proprie dipendenze o comunque adibito ai lavori, contro gli infortuni sul lavoro ed agli obblighi riguardanti le assicurazioni sociali. Durante l'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati, tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi integrativi dello stesso ed a provvedere alla regolare assicurazione dei lavoratori stessi per gli infortuni sul lavoro all'INAIL ed INPS, nonché a tutti gli altri versamenti obbligatori. In caso d'inottemperanza agli obblighi sopra citati, accertata dal Comune di Bibbiano od a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si provvederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, destinando le somme così accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra.

#### **Capo 4 - SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI**

##### **Art. 27 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 121 del Codice, può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

All'appaltatore non saranno concesse sospensioni dei lavori per festività o ferie o impossibilità di reperire materiali. L'Appaltatore ne dovrà pertanto tenere conto in sede di offerta e nell'organizzazione del cantiere e delle singole lavorazioni e nell'approvvigionamento dei materiali.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.

L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l'approvazione dell'atto di collaudo.

#### **Art. 28 – Modifiche e varianti in corso d'opera**

Si rimanda al successivo art. 49.

#### **Art. 29 – Anticipazione del prezzo**

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori se dal medesimo richiesta. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione comprensiva dell'iva 22% maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano

ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. Tale garanzia dovrà essere prestata in modo conforme e allo schema tipo 1.3 previsto dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193.

## **Capo 5 - CONTABILITA' DEI LAVORI**

### **Art. 30 – Accertamento e registrazione dei lavori**

1. il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
  - di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
  - di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
  - di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4. la contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.

### **Art. 31 – Contabilità dei lavori**

L'appalto è contabilizzato a misura.

I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- a) il giornale dei lavori, compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi.  
Durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti;
- b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste, che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto

nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori.

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità;

- c) le liste settimanali nelle quali, a cura dell'Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell'esecuzione dei lavori;
- d) il registro di contabilità contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico.

Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve;

- e) il sommario del registro di contabilità, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo;
- f) gli stati d'avanzamento dei lavori, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.

Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto.

Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità;

- g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I certificati di pagamento devono essere annotati nel registro di contabilità.
- h) il conto finale e la relativa relazione, redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La relazione finale deve indicare le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, ed in particolare:
  - i verbali di consegna dei lavori;
  - gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
  - le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
  - gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
  - gli ordini di servizio impartiti;



- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

### **Art. 32 – Pagamenti**

Il Direttore dei Lavori, redigerà degli stati di avanzamento dei lavori al raggiungimento della contabilizzazione di lavori di euro 200.000,00 al lordo del ribasso di gara che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni e i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all'articolo precedente.

Il RUP si riserva la facoltà di autorizzare la DL ad emettere stati di avanzamento di importo inferiore ma a determinate scadenze (quali ad esempio trimestrali) per ragioni di uniformità con le procedure di compensazione dei prezzi (che necessitano del confronto tra SAL a prezzi di contratto e SAL con prezzi relativi a prezziari aggiornati in determinati momenti dell'appalto).

Il restante ammontare dei lavori contabilizzati saranno liquidati in sede di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Gli stati di avanzamento dei lavori saranno sottoposti al Committente che provvederà, entro 7 giorni, al loro esame ed all'emissione dei certificati per il pagamento delle rate previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificare o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

I pagamenti avverranno mediante emissione di certificato di pagamento, contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza.

L'Impresa potrà cedere in toto o parzialmente il credito derivante dal contratto, ad istituti bancari o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa. La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, ai sensi dell'art. 120, comma 12 del Codice.

La liquidazione di ogni fattura avverrà mediante bonifico bancario previa verifica positiva del DURC presso lo sportello unico previdenziale. In caso di pagamenti superiori a 5.000 euro verrà effettuata anche la verifica di regolarità contributiva presso l'agenzia delle Entrate.

In caso di verifica irregolare si provvederà ai sensi di legge.

Ai sensi del D.M. 03/04/2013 n.55 la fatturazione dovrà avvenire esclusivamente in formato elettronico.

Il Codice univoco Ufficio per il Comune di Bibbiano è UFWDLL ed i codici dell'Ufficio abilitato al ricevimento è Uff\_eFatturaPA;

In caso di Durc non regolare si procederà come da normativa in materia ivi compresa la sospensione dei pagamenti e/o la corresponsione dei crediti direttamente agli enti previdenziali eventualmente debitori.

Poiché l'opera è finanziata anche con un mutuo, l'Amministrazione comunale non sarà tenuta a riconoscere eventuali interessi dovuti a ritardato pagamento rispetto ai 30 giorni di cui sopra dovuti all'istruttoria e concessione della rata da parte di Cassa Depositi e Prestiti

Sull'importo netto progressivo è operata una ritenuta dello 0,50% ;le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

### **Art. 33- Conto finale e pagamento a saldo**

Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale. Il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, dalla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla sua redazione. La rata di saldo è pagata non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria conforme allo schema tipo 1.4 previsto dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Prima del pagamento della rata di saldo, ai sensi del decreto 143 del 25 giugno 2021 del Ministero del lavoro, Il RUP richiederà alla cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente l'attestazione di congruità della manodopera e procederà al pagamento della rata di saldo ad avvenuta ricezione di tale attestazione positiva. In caso di attestazione di congruità negativa si procederà come previsto nel decreto 143 del 25 giugno 2021 del Ministero del lavoro e successive modifiche ed integrazioni. Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi dell'articolo 125, comma 7, del codice, al pagamento della rata di saldo nonché, sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all'articolo 117 del codice, con le modalità e le condizioni indicate nel medesimo articolo.

### **Art. 34 - Eccezioni dell'appaltatore**

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

## **Capo 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 35 - Norme di sicurezza generali**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.  
L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

#### **Art. 36 - Sicurezza sul luogo di lavoro**

L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

#### **Art. 37 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, qualora nominato, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, qualora redatto, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:

- a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
- b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

#### **Art. 38 - Piano Operativo di Sicurezza**

L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione se nominato o se non nominato al Direttore dei lavori il proprio piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza redatto ai sensi del punto 3 dell'Allegato XV del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al d. Lgs n. 106 del 3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 18 e gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al

fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09 qualora redatto.

### **Art. 39 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli art. 15 e 17 ed all'allegato XIII del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, al legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed a presentare idonea certificazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piano redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento se redatto, o il piano di sicurezza sostitutivo, nei casi previsti, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, prevista formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 40 – Personale dell'appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di subappalto**

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dell'appalto un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attività corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto.

- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non

esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Dopo l'ultimazione dei lavori, su richiesta della Stazione Appaltante, l'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le subappaltatrici invieranno all'Ente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, contenente il numero di ore complessive lavorate e il monte salari relativo all'opera oggetto dell'appalto.

#### **Art. 41 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore**

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

#### **Art. 42 - Durata giornaliera dei lavori**

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

### **Capo 7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE.**

#### **Art. 43 - Ultimazione dei lavori**

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nell'articolo 3 del presente capitolato e nel cronoprogramma che è parte integrante del presente contratto.

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

#### **Art. 44 - Presa in consegna dei lavori ultimati**

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

#### **Art. 45 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata**

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

#### **Art. 46 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione**

Il presente appalto è soggetto a collaudo statico e a collaudo tecnico-amministrativo e, essendo presenti interventi su superfici decorate, l'organo di collaudo sarà composto inoltre da un restauratore e da uno storico dell'arte.

#### **Art. 47 - Ulteriori provvedimenti amministrativi**

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

- a) il processo verbale di visita;
- b) le proprie relazioni;
- c) il certificato di collaudo;
- d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
- e) la relazione sulle osservazioni dell'Appaltatore al certificato di collaudo.

L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.

La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'Appaltatore.

#### **Art. 48 - Svincolo della cauzione**

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto qualora richiesta

## **Capo 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

### **Art. 49 - Modifica del contratto durante il periodo di efficacia**

Non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune modifiche contrattuali e varianti, secondo la disciplina dell'art. 120 del Codice.

L'amministrazione comunale ed il RUP si riservano in particolare la facoltà, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del Codice, di approvare una modifica contrattuale per l'esecuzione di maggiori lavorazioni nel limite delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento ed eventualmente, se concesso dal finanziamento, compreso il ribasso di gara. Le nuove ulteriori lavorazioni riguarderanno la realizzazione di ulteriori lavori di restauro dell'edificio e area cortiliva adiacente.

Tali modifiche che consistono nell'esecuzione di maggiori lavorazioni (mentre le lavorazioni previste a progetto rimarrebbero confermate e ed eseguite) non apporteranno modifiche che alterano la natura generale del contratto e sono da considerarsi non sostanziali.

Le modifiche di cui sopra sono stimate nel massimo 20% dell'importo contrattuale. Pertanto, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d. lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Nuovi prezzi**

Qualora emerga la necessità di effettuare una o più lavorazioni non previste in contratto, sia che ciò avvenga con o senza variazione dell'importo contrattuale, con o senza redazione di perizia o variante, risulta indispensabile la determinazione di nuovi prezzi.

I nuovi prezzi introdotti vanno desunti dai prezziari regionali, costituendo lo stesso il principale listino corrente nell'area interessata ai lavori applicandovi il ribasso di gara; nel caso in cui nuove lavorazioni non fossero presenti all'interno del prezziario sopraccitato i nuovi prezzi potranno essere determinati secondo le seguenti modalità:

- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- da analisi prezzi, applicando i prezzi unitari o parti di prezzo dai prezzi di elenco, o del prezziario di cui sopra o, eventualmente, da prezzi di mercato correnti.

In ogni caso i nuovi prezzi debbono essere riferiti alla data di formulazione dell'offerta e sono soggetti allo stesso ribasso di gara contrattuale.

### **Art. 50 - Danni alle opere**

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 (tre) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.



Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

#### **Art. 51 - Cause di forza maggiore**

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

#### **Art. 52 - Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto**

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all'Appaltatore sono regolati secondo le disposizioni vigenti in materia

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

#### **Art. 53 – Forma e contenuto delle riserve**

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

#### **Art. 54 - Controversie**

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti nell'esecuzione o interpretazione del contratto saranno demandate esclusivamente alla giustizia ordinaria del Foro di Reggio Emilia.

#### **Art. 55 – Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del contratto si applica la disciplina di cui all'art. 122 del codice.

#### **Art. 56 – Recesso**

La stazione appaltante può recedere dal contratto secondo la disciplina dell'art. 123 del Codice.

#### **Art. 57 - Rispetto obblighi codice comportamento dipendenti pubblici**

Il legale rappresentante, tutti gli amministratori nonché tutti i dipendenti, collaboratori della ditta aggiudicataria si obbligano al rispetto delle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti

del Comune di Bibbiano (approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 116 del 20/12/2013) ed in modo particolare degli art. 1, 2, 4, 8, 12, 14 e 15 nonché al rispetto delle disposizioni applicabili del codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 aggiornato con Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n.81).

#### **Art. 58 - Disposizioni finali e rinvio**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato troveranno applicazione le disposizioni contenute:

- nel Codice;
- nel Capitolato Speciale d'Appalto Lavori Edili del MIT;
- nel Capitolato Generale di cui al DM 19/04/2000 n.145;
- nelle Norme UNI;

#### **Art. 59 - Revisione e compensazione dei prezzi**

Si applicano le clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 60 del codice dei contratti pubblici. Trattandosi di contratto di lavori, l'indice sintetico ISTAT di riferimento è l'indice sintetico di costo di costruzione, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. a), del d. lgs. 36/2023.